

**p. 488**

## **LA DIFFICILE COSTRUZIONE DI UN EQUILIBRIO. IL CONCORDATO DEL 1801 TRA LA SANTA SEDE E LA FRANCIA**

### **1. Commento** (*Carlo Pioppi*)

Il 9 novembre 1799<sup>1</sup> il generale Bonaparte ascendeva al potere in Francia per mezzo di un colpo di stato, facendosi poi nominare primo console. Questa trasformazione politica nella Repubblica francese comportò anche un cambiamento di rilievo nella politica ecclesiastica rivoluzionaria.

Il Bonaparte aveva infatti una visione molto pragmatica della questione religiosa: il suo principale intento era quello di riunire attorno al suo governo il maggior consenso possibile; in quest'ottica risultava assai vantaggiosa una politica di conciliazione nei confronti della Chiesa, che gli ottenesse l'appoggio dei numerosi Francesi che, nonostante i rivolgimenti rivoluzionari e le persecuzioni, erano rimasti cattolici.

Il generale corso aveva del resto già seguito una politica molto flessibile ed aperta durante la campagna d'Italia, quando a più riprese aveva trattenuto da azioni apertamente anticlericali la piccola minoranza di agguerriti giacobini della Penisola: aveva suscitato stupore, infatti, l'allocuzione che il vittorioso condottiero delle armate rivoluzionarie aveva rivolto al clero ambrosiano il 5 giugno del 1800, nella quale si era riferito alla religione quale sostegno indispensabile dello Stato. A questi intenti da parte francese corrispondeva la preoccupazione del nuovo pontefice Pio VII (1800-1823)<sup>2</sup> di riu—

**p. 489**

—scire a far ristabilire ufficialmente il culto cattolico nella patria della rivoluzione.

Di fatto Bonaparte aveva intavolato trattative sin dall'estate del 1800, attraverso il cardinale Martiniana, vescovo di Vercelli; il complesso lavoro diplomatico fu portato avanti, in seguito, da monsignor Spina<sup>3</sup> da parte romana e dall'abbé Bernier<sup>4</sup> da parte francese. Alla fine di aprile del 1801 si era però giunti ad un punto morto in tali trattative: l'*impasse* fu superata grazie alle pressioni dello stesso Bonaparte, che ottenne il trasferimento a Parigi, fino al raggiungimento di un accordo, del cardinale Ercole Consalvi (1757-1824)<sup>5</sup>, segretario di Stato. Alla mezzanotte del 15 luglio 1801, dopo estenuanti confronti diplomatici, il concordato fu firmato, nonostante le difficoltà frapposte dagli ex-ecclesiastici Talleyrand e Fouché (rispettivamente ministro degli esteri e capo della polizia), di Luigi XVIII e dei vescovi emigrati, nonché di 14 dei 28 membri della commissione cardinalizia istituita a Roma dal papa per seguire lo svolgimento delle trattative.

---

<sup>1</sup> 18 brumaio dell'anno VIII, secondo il calendario rivoluzionario.

<sup>2</sup> Gregorio Barnaba Chiaramonti. Nato nel 1740. Benedettino. Dopo la firma del Concordato con la Francia (1801), coronò Napoleone come imperatore nel 1804, anche se successivamente lo scomunicò per l'annessione degli Stati pontifici. Napoleone, come risposta, lo esiliò a Fontainebleau fino al 1814. In quell'anno Pio VII ristabilì la Compagnia di Gesù.

<sup>3</sup> Prelato di curia che aveva accompagnato Pio VI nella deportazione in Francia.

<sup>4</sup> Sacerdote che si era distinto nell'opera diplomatica di pacificazione della Vandea.

<sup>5</sup> Personalità decisiva nel pontificato di Pio VII. Rappresentò la Santa Sede nel congresso di Vienna (1814-1815), dove riuscì a ottenere la restituzione di buona parte dei domini pontifici.

Il testo del Concordato è relativamente breve: si compone infatti di un preambolo e di 17 articoli. Nel preambolo il cattolicesimo non riceveva il titolo di religione di stato, ma gli veniva riconosciuta una situazione particolare in quanto «religione della maggioranza dei francesi».

L'espressione «giusta l'osservanza dei regolamenti di polizia» dell'art. 1, applicata all'esercizio del culto pubblico, rappresentava un tipico esempio di «norma-valvola», con la quale il governo conservava una possibilità legale piuttosto ampia e generica di derogare agli impegni presi con il concordato stesso; non per nulla il Consalvi aveva cercato in tutti i modi di evitare l'inserimento di tale formula: non riuscendo in questo suo intento ottenne almeno l'aggiunta del riferimento all'«ordine pubblico», che mirava a limitare le cause di applicazione della suddetta formula.

L'art. 2 prevedeva una nuova circoscrizione delle diocesi, che venivano in buona misura a coincidere con la suddivisione amministrativa repubblicana del territorio francese.

L'art. 3, insieme con il breve *Tam multa* del 15 agosto 1801, nel quale Pio VII chiedeva a tutti i vescovi francesi legittimi di rinunciare alle loro sedi, rappresentò nei fatti un durissimo colpo al gallicanesimo episcopale: non era mai accaduto che il pontefice chiedesse e ottenesse le dimissioni, in blocco, di gran parte dell'episcopato transalpino. Il nuovo episcopato, scelto d'intesa fra la Santa Sede e il governo, si compose di elementi scelti sia tra

#### **p. 490**

i vescovi costituzionali che tra quelli legittimi: con tale operazione fu dal papa imposto l'abbandono della sede a 36 vescovi dell'*ancien régime*.

D'altro canto gli artt. 4 e 10 sancivano gli ampi poteri del primo console e in generale delle autorità civili nell'ambito delle nomine dei vescovi e dei parroci, mentre l'art. 17 poneva la condizione, per l'esercizio del potere di nomina dei vescovi, che il primo console fosse cattolico.

Con l'art. 13 la Chiesa, per garantire la pace sociale, rinunciava ad ogni pretesa di reintegro nella proprietà dei beni ecclesiastici pre-rivoluzionari, accettando quindi l'avvenuta confisca (era questo un tema cui Bonaparte attribuiva un'altissima importanza, per non perdere l'appoggio della borghesia, divenuta in buona misura proprietaria di tali beni); in cambio lo Stato, con l'art. 14, s'impegnava a finanziare il mantenimento di vescovi e parroci: non erano però contemplati interventi economici da parte del governo a favore di capitoli e seminari, che andavano mantenuti completamente a spese della Chiesa, e che ebbero molto a soffrire di penuria di mezzi di sostentamento.

Il 18 aprile 1802, solennità della Pasqua, il Concordato entrava in vigore e il culto cattolico veniva ufficialmente restaurato in tutta la Francia. Il Bonaparte però fece al tempo stesso promulgare, senza previo accordo col papa, un decreto per l'applicazione del Concordato stesso: si trattava dei cosiddetti «*articoli organici*» (erano 77), scritti nello spirito della più pura tradizione gallicana (veniva tra l'altro imposto nei seminari lo studio dei quattro articoli gallicani del 1682, mentre i vescovi venivano ridotti al ruolo di funzionari statali dipendenti dal ministro dei culti, attraverso una serie di norme che impedivano i rapporti tra loro e con la Santa Sede). Le proteste del papa alla promulgazione degli articoli furono vane.

Il Concordato del 1801 ebbe un grande risultato positivo: quello di normalizzare la situazione della Chiesa, e permettere una sua riorganizzazione, nonché il libero esercizio del culto: con esso la Francia post-rivoluzionaria ebbe uno strumento abbastanza valido per regolare i suoi rapporti con la Chiesa cattolica, come dimostra la lunga durata dell'accordo, che sarebbe restato in vigore sino alle leggi di separazione del 1905. D'altra parte, la pubblicazione degli «*articoli organici*» lasciava la porta aperta a futuri problemi, come dimostreranno le continue frizioni fra il papa e Napoleone negli anni successivi, culminate con la deportazione in Francia del pontefice<sup>6</sup>.

#### **p. 491**

---

<sup>6</sup> Poco dopo, il 16 settembre 1803, il Bonaparte stipulava un simile concordato per l'Italia; anch'esso fu però seguito dalle «*regole di esecuzione*», versione peninsulare degli «*articoli organici*».

**2. Testo: Concordato fra il papa Pio VII (1800-1823) e il primo console della Repubblica Francese, Napoleone Bonaparte (15 luglio 1801)<sup>7</sup>**

S. S. il Sommo Pontefice Pio VII e il Primo Console della Repubblica francese hanno rispettivamente nominato loro plenipotenziari: per parte di Sua Santità S.E. mons. Ercole Consalvi, cardinale della Santa Romana Chiesa, diacono di Sant'Agata *ad suburbam*, suo segretario di Stato, Giuseppe Spina, arcivescovo di Corinto, prelado domestico di Sua Santità, assistente al Soglio Pontificio, e il padre Caselli, consulente teologico di Sua Santità, muniti di pieni poteri; per parte del Primo Console i cittadini Giuseppe Bonaparte, consigliere di Stato, Crétet, consigliere di Stato, e Bernier, dottore in teologia, parroco di Saint-Laud di Angers, ugualmente muniti di pieni poteri in buona e dovuta forma; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

*Concordato fra il Sommo Pontefice Pio VII  
e il Governo francese*

Il Governo della Repubblica francese riconosce che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione della maggioranza dei francesi.

Sua Santità da parte sua riconosce che la stessa religione ha ricavato e si ripromette di ricevere tuttora il massimo vantaggio e splendore dal ristabilirsi del culto cattolico in Francia e dalla particolare professione che ne fanno i consoli della Repubblica; di conseguenza, dopo questo reciproco riconoscimento, tanto per il bene della religione quanto per il mantenimento della tranquillità interna, essi hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana sarà liberamente professata in Francia e l'esercizio del suo culto sarà pubblico, giusta l'osservanza dei regolamenti di polizia, che il Governo riterrà opportuno di adottare, per garantire l'ordine pubblico.

Art. 2. La Santa Sede di concerto con il Governo provvederà a una nuova circoscrizione delle diocesi francesi.

Art. 3. Sua Santità dichiarerà ai titolari delle sedi vescovili francesi di avere fiducia che essi accetteranno per il bene della pace e dell'unità qualsiasi sacrificio, compreso quello della rinuncia alla loro sede. Qualora, dopo tale esortazione, essi rifiutassero di fare questo sacrificio, richiesto loro per il bene della Chiesa (rifiuto che Sua Santità confida non avvenga), si provvederà alla nomina dei titolari per il governo delle diocesi secondo la nuova circoscrizione, nel modo seguente:

**p. 492**

Art. 4. Il Primo Console della Repubblica, entro tre mesi dalla pubblicazione della bolla di Sua Santità, provvederà alla nomina dei titolari delle arcidiocesi e diocesi secondo la nuova circoscrizione; S. S. conferirà loro l'istituzione canonica nelle forme, già stabilite per la Francia prima del mutamento di regime.

Art. 5. Saranno ugualmente nominati dal Primo Console i titolari delle sedi vescovili, che divenissero vacanti in seguito, e l'istituzione canonica verrà loro conferita da S. S. in conformità all'articolo precedente.

Art. 6. I vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, presteranno giuramento direttamente nelle mani del Primo Console, come era in uso prima del mutamento di regime, con la formula seguente: «Io giuro e prometto sui santi Vangeli ubbidienza e fedeltà al Governo stabilito secondo la costituzione della Repubblica francese. Similmente (= *giuro e prometto*) che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio e non prenderò parte in alcuna unione sospetta o dentro o fuori della Repubblica, che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ciò che io sappia trattarsi, o nella mia diocesi o altrove, in pregiudizio dello Stato».

---

<sup>7</sup> Ehler-Morrall, pp. 286-289. Si è modernizzato leggermente l'italiano.

Art. 7. Il medesimo giuramento presteranno gli ecclesiastici di second'ordine nelle mani delle autorità civili, designate dal Governo.

Art. 8. La seguente formula di preghiera verrà recitata alla fine dell'ufficio divino in tutte le chiese cattoliche di Francia: «Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules».

Art. 9. I vescovi provvederanno a una nuova circoscrizione delle parrocchie delle loro diocesi, che diverrà esecutiva solo dopo l'approvazione del governo.

Art. 10. I vescovi nomineranno i parroci; non sceglieranno, se non persone accette al Governo.

Art. 11. I vescovi potranno avere un Capitolo nella loro cattedrale e un Seminario per la loro diocesi; ma il Governo non assume l'obbligo di assegnare loro una rendita.

Art. 12. Tutte le chiese metropolitane, cattedrali, parrocchiali o altre, non alienate, necessarie al culto, saranno messe a disposizione dei vescovi.

Art. 13. Sua Santità per il bene della pace e per il felice ristabilimento della religione cattolica dichiara che quelli, i quali hanno acquistato dei beni ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia, né da sé, né dai romani pontefici suoi successori, e in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite e i diritti, a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi e i loro aventi causa.

Art. 14. Il Governo assicurerà un conveniente trattamento economico ai

**p. 493**

vescovi e ai parroci, le cui diocesi e parrocchie saranno comprese nella nuova circoscrizione.

Art. 15. Il Governo prenderà inoltre provvedimenti affinché i cattolici francesi possano istituire fondazioni in favore delle chiese.

Art. 16. Sua Santità riconosce al primo Console della Repubblica francese gli stessi diritti e privilegi, che riconosceva all'antico regime.

Art. 17. Si conviene fra le parti contraenti che, nel caso in cui un successore del Primo Console attualmente in carica non fosse cattolico, i diritti e i privilegi citati nel precedente articolo e la nomina alle sedi vescovili saranno regolati, per quanto lo riguarda, da una nuova convenzione.

Lo scambio delle ratifiche sarà fatto in Parigi entro lo spazio di quaranta giorni.

Fatto in Parigi il 26 messidoro dell'anno IX della Repubblica francese.

GIUSEPPE BONAPARTE  
ERCOLE cardinale CONSALVI  
EMMANUEL CRÉTET  
GIUSEPPE SPINA, arcivescovo di Corinto  
ÉTIENNE BERNIER  
padre CARLO CASELLI